

Statuto del Consorzio Z.I.A.

"CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA"

Ente Pubblico Economico

Titolo I

Art. 1

Istituzione, natura giuridica e sede

1. Il "CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA", di seguito indicato nel presente statuto come "Consorzio", istituito con D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 e successive modificazioni, disciplinato dalla Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 44, è un Ente Pubblico Economico in base all'articolo 36 della Legge 5/10/1991, n° 317.
2. L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto esso non dispone, da specifici regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione speciale di cui sopra e dal Codice civile.
3. Agli effetti del presente Statuto la Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 44 è, di seguito, indicata come "Legge Regionale".
4. Ai sensi della Legge Regionale, il Consorzio, ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
5. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale, il Consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

Art. 2

Composizione consortile - Nuove Adesioni - Recesso - Decadenza - Esclusione

1. Il Consorzio è costituito dai soggetti di cui all'articolo 4 della Legge Regionale e, quindi, dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara.
2. Al Consorzio può aderire l'Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, ex legge 84/94 s.m.i., previa intesa con la stessa l'Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale.
3. Al Consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del Consorzio; nel caso di tali nuove adesioni, la richiesta di adesione deve essere presentata a mezzo istanza scritta all'organo di amministrazione del Consorzio di cui al successivo Articolo 6 ed il suo accoglimento deve essere deliberato nella prima Assemblea utile, a maggioranza qualificata dei suoi componenti come di seguito stabilito all'Art. 5.
4. Il recesso dei soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, ex Art. 13, comma 1, lett. c della Legge Regionale, deve avvenire mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla sede legale del Consorzio entro il 30 Giugno di ogni anno per l'opzione del recesso che risulterà operante dall'anno successivo a quello della comunicazione; il soggetto recedente rimane obbligato per gli

impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni già assunte e con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.

5. I soggetti aderenti che siano stati dichiarati sciolti, falliti, o sottoposti ad altra procedura concorsuale di tipo liquidatorio, o posti in liquidazione, decadono, ex Art. 13, comma 1, lett. c della Legge Regionale, dalla qualità di soci del Consorzio a far data dal relativo provvedimento; a tale fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti aderenti, operare le opportune comunicazioni da inviarsi alla sede legale del Consorzio.
6. Coloro i quali abbiano subito trasformazioni tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione al Consorzio possono essere esclusi, ex Art. 13, comma 1, lett. c della Legge Regionale, con delibera approvata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei suoi componenti come di seguito stabilito all'Art. 5.

Art. 3

Scopi e funzioni

1. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il Consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio anche su indirizzo della Giunta Regionale Toscana.
2. Il consorzio provvede in particolare a:
 - 2.1. Individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
 - 2.2. Valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - 2.3. Favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
 - 2.4. Realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive e tra esse le opere previste dall'Art. 62, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
 - 2.5. Realizzare e gestire i servizi consortili e, quindi, qualsiasi possibile intervento comune, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza del Consorzio.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze il Consorzio può proporre provvedimenti espropriativi (ex Regio Decreto 24/07/1938, n. 1266 e D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 s.m.i.) agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.
4. Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Titolo II

Art. 4

Organi

1. Ai sensi della Legge Regionale, sono organi del Consorzio:
 - a) L'assemblea;
 - b) L'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;
 - c) Il revisore contabile unico;
 - d) Il comitato d'area.

Art. 5

Assemblea

1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati di cui al precedente Art. 2.
2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.
3. Spetta all'assemblea:
 - 3.1 Approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - 3.2 Deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni che verranno proposti, per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6;
 - 3.3 Deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine che verranno proposti per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.4 Deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio;
 - 3.5 Approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale, che conterranno, in apposita sezione, la ripartizione dei contributi annui a carico delle imprese con sede locale o con unità locale nel territorio di competenza del consorzio, come anche successivamente previsto dall'Art. 13, Comma 1, lett. c; tali documenti verranno predisposti, per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.6 Approvare la Relazione Previsionale e Programmatica Annuale relativa alle attività del consorzio e le sue modifiche che verranno predisposti, per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.7 Approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che verranno predisposti, per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.8 Deliberare i regolamenti interni di funzionamento del Consorzio che verranno predisposti, per la loro approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.9 Approvare la dotazione organica del consorzio che verrà predisposta, per la relativa approvazione, dall'Amministratore Unico;
 - 3.10 Deliberare sugli altri oggetti eventualmente sottoposti alla stessa Assemblea dall'Amministratore Unico;
 - 3.11 Nominare l'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6 a seguito della designazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana e per come previsto dalla Legge

Regionale;

- 3.12 Determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui al precedente Art.2;
 - 3.13 Determinare il trattamento economico dell'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6;
 - 3.14 Deliberare le nuove adesioni, ex precedente Art. 2, comma 3 e le esclusioni, ex precedente Art. 2, comma 6;
 - 3.15 Deliberare il proprio parere sulle Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del Consorzio, come previsto dall'Art. 20 della Legge Regionale.
4. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.
 5. L'esercizio dei diritti di voto in assemblea, ex Art. 4, comma 4 della legge Regionale, è stabilito, per i soggetti di cui all'Art. 2, Commi 1 e 2 del presente statuto, secondo la seguente ripartizione: Regione Toscana pari al 50%+1 dei diritti di voto assembleari; Comune di Massa pari al 15,08% dei diritti di voto assembleari; Comune di Carrara pari al 13,70% dei diritti di voto assembleari; Provincia di Massa-Carrara pari al 2,05% dei diritti di voto assembleari; Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara pari al 3,78% dei diritti di voto assembleari; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale pari al 14,39% dei diritti di voto assembleari;
 6. Nel caso in cui la compagine consortile sia estesa ad uno o più soggetti di cui al precedente Art. 2, comma 3 del presente statuto, i diritti di voto assembleari dei soggetti di cui al precedente Art. 2, Commi 1 e 2 del presente statuto, verranno proporzionalmente ridotti ad eccezione dei diritti di voto assembleari della Regione Toscana che resteranno, ex Art. 4, Comma 4 della Legge Regionale, sempre pari al 50%+1.
 7. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente dell'Assemblea presuppone che il soggetto rappresentato in sede di Assemblea, sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui al precedente Comma 3.12;
 8. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
 9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 75% dei diritti di voto assembleari, la stessa delibera con il voto favorevole di almeno il 66% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati ai Commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, nonché su altri argomenti ad essa espressamente rimessi dalle Leggi nazionali o regionali; l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 51% dei diritti di voto assembleari, la stessa delibera con il voto favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari;
 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 66% dei diritti di voto assembleari, la stessa delibera con il voto favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati ai Commi, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.15; l'assemblea ordinaria delibera, altresì, con il voto favorevole di almeno il 66% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati ai Commi, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11 e 3.14; l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per quanto attiene alle sole deliberazioni ai punti precedentemente indicati ai Commi, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, è validamente costituita quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati

da rappresentare almeno il 51% dei diritti di voto assembleari, la stessa delibera con il voto favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari; l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per quanto attiene alle sole deliberazioni ai punti precedentemente indicati ai Commi 3.11 e 3.14, è validamente costituita quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 66% dei diritti di voto assembleari, la stessa delibera con il voto favorevole di almeno il 66% dei diritti di voto assembleari;

11. L'assemblea si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio.
12. L'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, viene convocata dall'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6, che stabilisce l'ordine del giorno, data e luogo della seduta. La convocazione deve essere inviata a mezzo PEC, come previsto dalle vigenti norme; essa deve essere ricevuta dal destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno quindici giorni prima dell'adunanza e l'ordine del giorno deve contenere il motivo dell'urgenza.
13. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione: della data e dell'ora della prima e seconda convocazione, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.
14. L'assemblea ordinaria e straordinaria possono anche essere convocate in video-conferenza, con la partecipazione di soggetti consorziati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, salvaguardando nel caso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati stessi; a tale fine lo svolgimento delle attività di Assemblea deve consentire quanto di seguito esposto:
 - 14.1. Il Presidente dell'assemblea, di cui al successivo Comma 16, deve poter: accertare l'identità e la legittimazione dei soci consorziati intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 14.2. Il Segretario dell'assemblea di cui al successivo Comma 17, deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 14.3. Sia consentito ai soci consorziati intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - 14.4. Siano indicati nell'avviso di convocazione di cui al precedente comma 13 i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio ZIA o dei soci consorziati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione dell'Assemblea nel luogo ove sarà presente il socio consorziato Regione Toscana.
15. L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente, come meglio precisato al successivo Art. 12, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, salvo proroga di due mesi quando particolari esigenze lo richiedano; l'assemblea si riunisce, inoltre, sempre come meglio precisato al successivo Art. 12, obbligatoriamente, entro il 31 Dicembre di ogni anno per approvare il bilancio preventivo pluriennale e annuale e programma annuale delle attività del Consorzio; l'Assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata o PEC, di un numero di componenti dell'Assemblea stessa rappresentanti almeno un quinto dei diritti di voto in sede di Assemblea, tale richiesta dovrà contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6, in tali casi, deve convocare l'Assemblea nei trenta giorni solari successivi alla data di ricezione della richiesta.
16. L'Assemblea elegge, al proprio interno, con maggioranza semplice, un presidente che coordina i lavori della stessa Assemblea.
17. Alle sedute dell'Assemblea, oltre ai membri dell'Assemblea stessa, partecipa il revisore

contabile unico e l'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6, che svolge funzioni di segretario della riunione; la partecipazione dell'Amministratore Unico di cui al successivo Art.6, è, invece, non prevista nelle Deliberazioni da assumersi di cui ai precedenti commi 3.10 e 3.13, nel caso per tali deliberazioni la funzione di segretario viene svolto da altro soggetto incaricato dal presidente dell'Assemblea; l'assemblea straordinaria, convocata per deliberare sul punto precedentemente indicato al Comma 3.1 viene svolta alla presenza di un Notaio che redige il relativo verbale; possono, altresì, partecipare ai lavori dell'Assemblea altri dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Consorzio e dei soggetti consorziati, in relazione agli argomenti da trattarsi, nel caso su richiesta dell'Amministratore Unico di cui al successivo art. 6 e deliberazione della stessa Assemblea.

18. A cura dell'Amministratore Unico di cui al successivo Art. 6, è tenuto apposito registro/verbale delle deliberazioni assembleari che verranno pubblicate, per estratto e ove le stesse riguardino argomenti e atti aventi rilevanza esterna.

Art. 6

Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto assembleari su designazione del Presidente della Giunta regionale toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza del Consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dal presente statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:
 - a) Predisporre il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale per la loro approvazione in sede Assembleare;
 - b) Predisporre la Relazione Previsionale e Programmatica Annuale relativa alle attività del consorzio e le sue modifiche per la loro approvazione in sede Assembleare;
 - c) Predisporre il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione per la loro approvazione in sede Assembleare;
 - d) Predisporre i regolamenti interni di funzionamento del Consorzio per la loro approvazione in sede Assembleare;
 - e) Predisporre la dotazione organica del consorzio per la relativa approvazione in sede Assembleare;
 - f) Predisporre le proposte di operazioni di acquisizione di immobili e di terreni per la loro approvazione in sede Assembleare;
 - g) Predisporre le proposte di operazioni di indebitamento a medio e lungo termine per la loro approvazione in sede Assembleare;

- h) Predisporre proposte su altri argomenti che dovessero essere sottoposte all'Assemblea;
 - i) Stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
 - j) Contrarre mutui per finanziare investimenti, previa approvazione assembleare.;
 - k) Esercitare tutte le funzioni di direzione e coordinamento del personale del Consorzio, comprese le funzioni disciplinari;
4. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato nei limiti della legislazione regionale vigente; alla scadenza naturale dell'incarico si applicano il regime della proroga e degli atti, ex art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con modificazione con l. 444/1994 e ss.mm.ii.
5. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo spettante all'Amministratore Unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo nella Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell'ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
6. L'incarico di Amministratore Unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.
7. Nel caso in cui l'incarico di Amministratore Unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
8. Nel caso in cui l'incarico di Amministratore Unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai precedenti commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. L'amministratore Unico può recedere dall'incarico, per dimissioni volontarie, da comunicarsi, in forma scritta alla sede del Consorzio, con preavviso di almeno novanta giorni; nel caso di recesso dall'incarico l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo Amministratore Unico con le modalità previste dal precedente Comma 1.

11. L'assemblea revoca la nomina dell'Amministratore Unico, oltre che nei casi previsti dalla l.r. 5/2008, anche per i seguenti motivi:
 - a) grave perdita del conto economico;
 - b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.
12. Qualora l'assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al precedente comma 11 vi provvede il Presidente della Giunta regionale toscana.
13. A seguito della revoca della nomina il contratto dell'amministratore è risolto anticipatamente e l'Assemblea provvede alla nomina di nuovo Amministratore Unico entro il termine di novanta giorni e con le modalità previste dal precedente Comma 1.

Art. 7

Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile unico è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE) e s.m.i., ed è nominato dal Consiglio regionale toscano.
2. Il revisore contabile unico resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta; alla scadenza naturale dell'incarico si applicano il regime della proroga e degli atti, ex art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con modificazione con l. 444/1994 e ss.mm.ii.
3. Il revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
 - a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispose le relazioni e i pareri di accompagnamento;
 - b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
4. Il revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del Consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e s.m.i., in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
5. La relazione con la quale il revisore contabile unico esprime il parere sul bilancio preventivo annuale con proiezione triennale del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
6. Il revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010 e s.m.i..
7. Il revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di

controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

8. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale toscana.
9. L'indennità di cui al precedente comma 8 è posta a carico del bilancio del Consorzio.
10. Il revisore contabile unico può recedere dall'incarico, per dimissioni volontarie, da comunicarsi, in forma scritta alla sede del Consorzio, con preavviso di almeno novanta giorni; nel caso di recesso dall'incarico il Consiglio regionale toscano provvede alla nomina di un nuovo revisore contabile unico con le modalità previste dal precedente Comma 1.
11. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile unico con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore contabile unico.

Art. 8

Comitato d'Area

1. E' costituito, quale organo del Consorzio, un comitato d'area composto da:
 - a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;
 - b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.
2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d'area sono definite con deliberazione della Giunta regionale toscana.
3. I componenti del comitato d'area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale toscana.
4. Il comitato d'area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.
5. Il comitato d'area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l'Amministratore Unico di cui al precedente Art. 6, ritenga di doverlo acquisire.
6. Il comitato d'area può formulare proposte per la programmazione dell'attività del Consorzio.
7. Il comitato d'area si riunisce presso la sede del consorzio – od altra sede nel caso la sede del Consorzio non sia disponibile - almeno due volte l'anno in concomitanza con la convocazione dell'Assemblea per la trattazione dei punti 3.5, 3.6, 3.7 dell'art. 5, comma 3, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell'Amministratore Unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso con preavviso di almeno trenta giorni.
8. Alle sedute del comitato d'area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.
9. La partecipazione al comitato d'area è a titolo gratuito.
10. A cura dell'Amministratore Unico di cui al precedente Art. 6, è tenuto apposito verbale delle sedute del Comitato d'area, verbale che sarà inviato, sempre a cura dell'Amministratore Unico ai componenti del comitato stesso e ai soggetti consorziati.

Titolo III

Strutture ed Uffici

Art. 9

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di sostenibilità, funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalle norme di settore applicabili, dalla Legge regionale, dal presente Statuto e dal contratto collettivo di categoria.

Art. 10

Personale

1. La dotazione organica del Consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'Amministratore Unico nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale toscana.
2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi indicati dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.
3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui al precedente Art. 5, Comma 3.12.
4. Il Consorzio può, all'uopo con deliberazione dell'Assemblea e su proposta dell'Amministratore Unico, approvare specifici regolamenti per definire le procedure di gestione del personale.

Titolo IV

Gestione Finanza e Contabilità

Art. 11

Criteri informativi e generali

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Le attività del Consorzio devono essere orientate alla sostenibilità economica e finanziaria dello stesso e, quindi, alla garanzia di un pareggio delle poste di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 12

Bilancio

1. Il Bilancio di esercizio del Consorzio, redatto seguendo il principio della competenza economica di

periodo, è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione, applicando, in quanto compatibili, al Consorzio le disposizioni del Codice Civile in materia di Società per Azioni (articolo 2423 e seguenti del Codice Civile).

2. Il Bilancio di esercizio del Consorzio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, lo stesso è redatto dall'Amministratore Unico, quale proposta di Bilancio di esercizio, entro 20 Marzo di ogni anno e deve essere approvato obbligatoriamente entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio a cura dell'Assemblea, salvo proroga di due mesi quando particolari esigenze lo richiedano;
3. Il Bilancio preventivo annuale per l'anno successivo, con proiezione triennale la Relazione Previsionale e Programmatica Annuale relativa alle attività del Consorzio, sempre per l'anno successivo sono redatti dall'Amministratore Unico entro il 30 Settembre di ogni anno ed inviati ai soggetti consorziati e al Revisore Contabile Unico per le dovute osservazioni; l'Amministratore Unico, a seguito delle osservazioni dei soggetti consorziati e dal revisore contabile Unico, ove pervenute, trasmette, entro il 31 Ottobre ai soggetti consorziati e al Revisore Contabile Unico una versione definitiva del Bilancio preventivo annuale per l'anno successivo, con proiezione triennale e del programma di attività annuali sempre per l'anno successivo, l'Assemblea approva tali documenti entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 13

Entrate del Consorzio

1. Il consorzio provvede alle proprie spese attraverso le seguenti entrate:
 - a) I contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
 - b) I corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
 - c) I contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) s.m.i., convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; la ripartizione di tali contributi annui a carico delle imprese con sede locale o con unità locale nel territorio di competenza del consorzio, viene deliberata dall'Assemblea in apposita sezione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale di cui al precedente Art.5, comma 3.5;
 - d) Le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
 - e) Ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.
2. Per la determinazione dei contributi di cui al precedente comma 1, lettera a), l'assemblea consortile, come già definito all'Art. 5, Comma 3.12, approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio successivo, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto assembleari così come definiti dal precedente Art. 5, Comma 5.
3. I contributi di cui al precedente comma 1, punti a) e c), sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici; in caso di inadempienza delle imprese, con sede locale o con unità locale nel territorio di competenza del consorzio, al versamento di tali contributi (precedente comma 1, punto c), il Consorzio agirà tramite ingiunzione fiscale secondo le normative vigenti.

Art. 14

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato dall'Amministratore Unico secondo le procedure dalle norme sui contratti pubblici.

Art. 15

Contratti ed Appalti

1. Il Consorzio dispone gli affidamenti di contratti ed appalti, di servizi, lavori e forniture, seguendo le norme sui contratti pubblici e può, all'uopo con deliberazione dell'Assemblea e su proposta dell'Amministratore Unico, approvare specifici regolamenti per definire le procedure di gestione dei contratti.

Titolo V

Trasparenza e vigilanza

Art. 16

Trasparenza

1. Nella Sezione amministrazione trasparente, disponibile sul sito web del Consorzio, sono pubblicati i dati e le informazioni previste dalle norme sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
2. La sezione amministrazione trasparente è tenuta a cura dell'Amministratore Unico che può delegare tale funzione al personale del Consorzio.
3. Il Consorzio provvede all'approvazione ed all'implementazione di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza come previsto dalle norme vigenti;
4. L'amministratore Unico provvede, all'interno delle sue prerogative ed ai fini del rispetto delle norme vigenti sul tema, alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 17

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio On line disponibile sul sito web del Consorzio.
2. L'albo è tenuto a cura dell'Amministratore Unico che può delegare tale funzione al personale del Consorzio.

Art. 18

Vigilanza e controllo

1. La Regione Toscana esercita i propri poteri di vigilanza e controllo sul Consorzio come previsto dalla Legge Regionale.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1, il Consorzio trasmette alla Giunta Regionale toscana, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Consorzio.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 19

Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla Legge Regionale e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di Società per Azioni.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Ai fini di consentire un effettivo e corretto trasferimento della sede consortile presso gli Uffici di Sviluppo Toscana, come previsto all'Art. 1, Comma 5 del presente statuto, si dispone, che, in attesa di definire le modalità di tale trasferimento, la sede consortile, sia transitoriamente collocata presso gli Uffici in Via G. Sforza, 5 a Massa (MS).
2. Per il solo primo anno di attività, successivo all'anno di approvazione della Legge Regionale, il Bilancio preventivo annuale per l'anno in corso con proiezione triennale ed il programma di attività annuali sempre per l'anno in corso, sono redatti dall'Amministratore Unico entro il 30 Marzo ed approvati dall'Assemblea entro il 30 Aprile.